



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ PUZO
- ☐ FIRPO
- ☐ MINNITI
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ANTONIO
ANNAMARIA
GIUSEPPE

SEZIONE 1

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 631/09

UDIENZA DEL

17/11/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

3/01/11

PRONUNCIATA IL:

17 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GEN. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 631/09
depositato il 16/11/2009
- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° 45970/06 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Assistente Tributario
(ALESSANDRO NIERO)



La ricorrente Sig.ra _____, rappresentata e difesa dal Dr. Stefano Noto, giusta delega in atti, proponeva ricorso RGR n° 63I/09 avverso l'Atto di Diniego, notificato dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Novara, a seguito della Istanza di rimborso dell'importo di Euro 5.662,92= -anno 2005- per Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione dei Terreni ex L. n°448/2001.

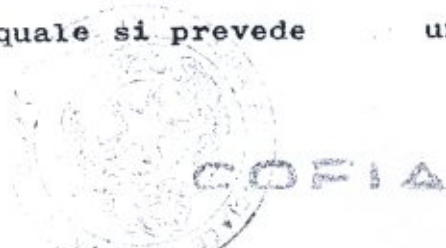
Motivava la richiesta di rimborso inquanto, dopo lo stralcio dal P.R.G. del Comune di Borgotivino, riteneva di non più avvalersi della predetta rivalutazione poichè non più rappresentativa del valore delle aree.

In conformità della propria decisione provvedeva a presentare formale istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Novara in data 03.08.2006, ricevendo in data 15.07.2009 notifica del diniego, oggetto del presente ricorso.

Concludeva con la richiesta di annullamento dell'Atto di Diniego e di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso di quanto versato, oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria delle spese.

Con Prot. n°2009/I086I l'agenzia delle Entrate, Ufficio di Novara, si costituiva in giudizio controdeducendo che la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'Imposta Sostitutiva, e in caso di versamento rateale con il versamento della prima rata.

Ribadisce che la rivalutazione ex art. 7 L. 448/01 non è un obbligo ma una possibilità offerta ai proprietari di un terreno, per il quale si prevede una cessione,



per ridurre il valore della plusvalenza che si andrebbe a realizzare.

Ribadisce che quanto si è andato a pagare è utile solo nel caso in cui si realizzi la plusvalenza e non in caso contrario qualora per motivi diversi e non prevedibili il terreno abbia subito un deprezzamento.

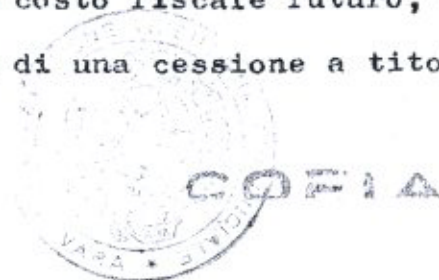
L'efficacia giuridica è rappresentata dalla perizia e dal versamento della prima rata, che pertanto resta dovuta.

Conclude con la richiesta di respingere il ricorso con vittoria delle spese.

All'udienza le parti ribadivano le rispettive richieste. Il Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, ha rilevato che, in mancanza di una disposizione normativa che preveda ulteriori formalità, oltre alla redazione di perizia di stima ed il versamento di rata di Imposta sostitutiva, ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto, non può non darsi rilievo, per rendere irrevocabile la scelta operata dal contribuente, alla prima formalità prevista dopo il versamento, ovvero nel caso che occupa all'indicazione del valore rivalutato e dell'importo dovuto nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

L'operazione di rivalutazione è facoltativa e non dà luogo ad una situazione irrevocabile, quindi, il soggetto interessato può ben manifestare la volontà di non avvalersi più dell'istituto della rivalutazione.

Va considerato che l'Imposta Sostitutiva costituisce una anticipazione di un costo fiscale futuro, che si manifesterà soltanto al momento di una cessione a titolo oneroso del bene.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a set of initials, located in the bottom right corner of the page.

Stante lo stralcio dal P.R.G. adottato da Comune di Borgoticino non potrà più realizzarsi l'aspettativa di una cessione onerosa del terreno, pertanto il versamento effettuato resta definitivamente privo di causa e quindi deve essere restituito.

In considerazione della incertezza della materia, sussistono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese.

P. Q. N.

La COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA, Sezione I°, all'udienza del 17.XI.2010, definitivamente pronunciando

A C C O G L I E

il ricorso.

Spese compensate.

NOVARA, 17 novembre 2010

IL RELATORE
(Dott. Anna Maria Firpo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Puzo)

